Fabrizio Colli | Fabrizio Ferri | Stefano Gennari

Fabrizio Colli | Fabrizio Ferri | Stefano Gennari

## **CODICE PENALE**

**COMMENTATO PER ARTICOLO CON LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA** 

Il panorama giurisprudenziale si arricchisce ogni anno di molte sentenze che costituiscono un riferimento costante degli operatori del diritto (dal praticante avvocato al magistrato), con il quale si confrontano quotidianamente.

Per i tipi di questo stesso Editore, da ormai vent'anni è pubblicato il nostro fortunato volume "I codici civile e penale per l'esame di avvocato" che raccoglie i più recenti orientamenti della giurisprudenza, con particolare riguardo alle questioni oggetto di contrasti.

Questa nuova edizione, aggiornata e ampliata rispetto alla precedente, è pensata quale completamento del nostro lavoro, al fine di fornire uno strumento che dia conto di una più ampia esperienza giurisprudenziale.

Il lettore troverà quindi le massime della giurisprudenza degli ultimi vent'anni, organizzate in paragrafi che facilitano la consultazione e l'individuazione della questione giuridica oggetto dell'approfondimento giurisprudenziale.

In particolare evidenza, poi, sono indicati i temi di indagine che hanno interessato maggiormente la giurisprudenza nel recente periodo, soprattutto perché riquardanti una questione oggetto di contrasto o perché costituenti le prime pronunce in termini.

In questo modo l'interprete, oltre che avere un immediato riscontro sull'esistenza di recenti pronunce relative ad una particolare fattispecie, ha anche la possibilità di valutare l'impianto giurisprudenziale in cui tale massima si inserisce, nonché, con immediatezza, se la sentenza sia in linea con l'orientamento precedente o se ne discosti ed in quali termini.

# OMMENTATO PER ARTICOLO ON LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

# CODICE PENALE

**COMMENTATO PER ARTICOLO CON LE SOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA** 

**APPENDICE GRATUITA DI AGGIORNAMENTO DISPONIBILE** DA NOVEMBRE\*

**GIÀ AMMESSO ALLA PROVA SCRITTA** PER L'ESAME D'AVVOCATO

Esame Avvocato 2019

**Seconda** Edizione

\*SCOPRI LE CONDIZIONI A PAG. 1 DEL CODICE

2019

**Seconda** Edizione



www.latribuna.it



2ª Edizione

2019





oggettività giuridica rispetto ad analoghe fattispecie criminose in materia di prostituzione di soggetti adulti contemplate nella legge 20 febbraio 1958 n. 75, la quale mira a tutelare soltanto il buon costume e la pubblica moralità; il che trova conferma anche nell'intervenuta abrogazione dell'aggravante prevista dall'art. 4, n. 2, della suddetta legge per i fatti commessi in danno di minori. \* Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2002, n. 17717 (ud. 20 marzo 2002), G. L. [RV221975] and the state of t

INDULTO L'esclusione del reato di cui all'art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile), introdotto dall'art. 2, comma primo, L. 3 agosto 1998 n. 269, da quelli per i quali è prevista l'applicabilità dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 opera anche con riguardo al corrispondente reato già previsto, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, dagli artt. 3, comma primo, n. 8, e 4, comma primo, n. 2, prima parte, L. 20 febbraio 1958 n. 75, essendovi continuità tra tali norme incriminatrici. \* Cass. pen., sez. I, 3 giugno 2009, n. 22756 (c.c. 5 maggio 2009), Kapai, [RV244114]

L'esclusione del reato di cui all'art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile), introdotto dall'art. 2, comma primo, L. 3 agosto 1998 n. 269, da quelli per i quali è prevista l'applicabilità dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 opera anche con riguardo al corrispondente reato già previsto, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, dagli artt. 3 e 4, comma primo, n. 2, prima parte, L. 20 febbraio 1958 n. 75. \* Cass. pen., sez. I, 20 giugno 2007, n. 24188 (c.c. 10 maggio 2007), Hozda.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

<sup>®</sup> L'elemento soggettivo del reato di prostituzione minorile è il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, sicché, ai fini della sua concreta sussistenza. è sufficiente che l'autore del reato accetti anche solo il rischio di favorire o sfruttare la prostituzione di ragazze minori degli anni diciotto. \* Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2011, n. 35147 (ud. 13 luglio 2011), P.G. in proc. P. e altri. [RV250865]

### SUCCESSIONE DI LEGGI

<sup>9</sup> In tema di induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione, per effetto della novella di cui alla legge 3 agosto 1998; n. 269 - che ha inserito nel codice penale l'art. 600 bis - si è verificato un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo per le ipotesi in cui il soggetto passivo sia persona al di sotto di una certa età; se antecedentemente alla modifica predetta, infatti, la condotta criminosa era aggravata ove posta in essere ai danni di soggetto minore degli anni ventuno, attualmente essa, qualora riguardi una persona minore degli anni diciotto, realizza un'ipotesi autonoma di reato, mentre rimane disciplinata dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 l'azione rivolta avverso chi abbia età compresa fra i diciotto ed i ventuno anni. Ne deriva, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 c.p., che, qualora il soggetto passivo sia di età minore degli anni diciotto, la condotta precedentemente punita rientra nella nuova previsione criminosa e'che, quanto al trattamento sanzionatorio, continua ad applicarsi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma quella di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 75 del 1958 il quale, alla luce del

minimo edittale, si palesa più favorevole rispetto all'atuale. \* Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2000, n. 7198 (ud.4 aprile 2000), P. [RV216592]

600 ter. Pornografia minorile. - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multada euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza est bizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici overo dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui il primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al conmi primo, secondo e terzo, offre o cede ad alti, anche a titolo gratuito, il materiale pornografio di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro

Nei casi previsti dal terzo e dal guarto commala pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 (1).

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopli sessuali (1).

(1) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. h), n. 2), della L. 1º ottobre 2012, n. 172.

### ELEMENTO SOGGETTIVO

⊕ In tema di pornografia minorile sanzionata dall'art 600 ter c.p., l'elemento soggettivo è rappresentato dalla volontà consapevole di divulgare: una volontà che deve emergere in forza di specifici elementi (confermata la condanna nei confronti dell'imputato, atteso che il compendio probatorio aveva fatto emergere la volonti di diffondere le immagini; da un lato, infatti, era state accertata una modifica del programma emule adunanza, dall'altro la cartella contenente le immagini era stahimpostata come directory di incoming). (Art. 600 ter Cass. n. 7763/15).

Non risulta integrato il reato di diffusione di matenale pedopornografico quando non si dimostra la Wontà di divulgarlo. Per provarla, non basta che il soggetto si sia procurato le immagini attraverso pro-Fammi di file sharing, ma occorrono ulteriori e specifidelementi. (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 30465/15).

\*Laddove vi siano specifici elementi dai quali posa essere desunta l'effettiva volontà di divulgazione di fle a contenuto pedopornografico, la presenza di tali the nella cartella di condivisione di un programma di file sharing integra il reato di cui all'art. 600 ter, terzo comma, c.p.; la sussistenza del reato deve, infatti, essere ticlusa nel caso della semplice utilizzazione per l'acquifizione via Internet di detto materiale di programmi di file sharing che comportino, durante l'acquisizione stessa, la condivisione dei file con altri utenti, solo qualora manchino ulteriori elementi dai quali desumere avolontà dell'agente di divulgare tale materiale. (Art. 600 ter c.p.). (Cass. fr. 19174/15).

In tema di pornografia minorile, la sussistenza del rato di cui all'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen. deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di "file sharing" che comportino nella re internet l'acquisizione e la condivisione con altri Menti dei files contenenti materiale pedopornografico, solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della wlontà dell'agente di divulgare tale materiale, anche sotto il profilo del dolo eventuale, desumibili dall'esperienza dell'imputato, dalla durata del possesso del materiale, dalla sua entità numerica e dalla condotta connotata da accorgimenti volti a rendere difficoltosa I'mdividuazione dell'attività. (Fattispecie in cui l'elemento soggettivo del reato è stato desunto dalla condivisione per lunghissimo periodo dei files scaricati, condivisi da altri utenti e quindi divulgati). (Art. 600 terc.p.). (Cass. n. 14001/17).

### CONFIGURADICITÀ

Non integra il reato di cui all'art. 600 ter comma 4 cp. la condotta di chi ceda ad altri gli autoscatti a conteauto pornografico effettuati da un minorenne, essendo necessario per la configurabilità del reato in questione che la produzione del materiale pornografico sia riconducibile ad un soggetto diverso dal minore. (Art. 600 ter co. 4, c.p.). (Cass. n. 11675/16).

Non sussiste l'ipotesi di cessione di materiale pedopornografico nella condotta di chi trasmette ad altri delle immagini riprese in autoscatto direttamente da un minorenne, senza intervento alcuno di soggetti esterni edallo stesso cedute in modo volontario. L'art. 600 ter co, non disciplina, infatti, un qualsivoglia materiale pomografico minorile ma esclusivamente quel materialeformato attraverso l'urilizzo strumentale dei minori adopera di terzi: l'impiego, l'utilizzo del minore da parted un terzo costituisce un elemento costitutivo del reato stesso. (Art. 600 ter co. 4. c.p.). (Cass. n. 11675/16). \*I tratti sintomatici dell'esistenza del pericolo con-

teto che caratterizza il reato di cui all'art. 600 ter c.p. vano individuati nell'esistenza di una struttura orga-Mzzativa anche rudimentale, nel collegamento dell'agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, nella disponibilità materiale distrumenti tecnici di produzione e trasmissione telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste, nell'utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione del materiale (confermata la misura cautelare nei confronti dell'indagato, atteso che gli elementi probatori raccolti avevano smontato la tesi difensiva, secondo cui le immagini raccolte rientravano in un progetto di ricerca scientifica sullo sviluppo psico -fisico e sessuale degli esseri umani). (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 18493/17).

· Integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (e non di cessione dello stesso) cui all'art, 600-ter, comma 3, c.p. la cessione a terzi della password necessaria per accedere a cartella condivisa di file contenente materiale pedopornografico. (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 14353/18).

⊕ In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p., non assume valore esimente la circostanza che la vittima alla quale viene chiesta la realizzazione e l'invio di materiale pedopornografico sia "avvezza" alla divulgazione di proprie immagini erotiche, in quanto anche in tali ipotesi è riscontrabile la condotta di "utilizzazione", da intendersi quale degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che la familiarità alla divulgazione di proprie immagini erotiche è invece sintomo di una particolare fragilità della minore). (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 1509/18).

In tema di pornografia minorile, in virtù della modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. 1), della legge n. 172 del 2012 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale) - che ha sostituito il primo comma dell'art. 600-ter cod. pen. - costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale. (Artt. 600 ter, 600 quater c.p.). (Cass.

### Configurabilità – Concetto di diffusione

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter, comma 3, c.p. è compito del giudice di merito accertare la sussistenza del pericolo di "diffusione" del materiale pedopornografico prodotto, facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta, quali l'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili, il collegamento dell'agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione anche telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari, l'utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la riproduzione di materiale pornografico. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato il ragionamento del giudice di merito che, nell'escludere che il materiale fosse stato scambiato in un semplice rapporto "a due", aveva apprezzato la sussistenza dell'elemento della "divulgazione" valorizzando in particolare la circostanza che l'imputato aveva realizzato nel proprio computer alcune cartelle condivise accessibili a terzi in cui erano collocate esplicite immagini di attività sessuali mino1103

rili, di modo che altri utenti, in possesso di software compatibile, potessero accedere attraverso la rete e così visionare e scambiare fotografie). (Cass. n. 24788/09).

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter comma 3 c.p. (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico minorile con qualsiasi mezzo, anche in via telematica) non è sufficiente la cessione di detto materiale a singoli soggetti ma occorre che esso sia propagato ad un numero indeterminato di persone. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 600 ter comma 3 c.p. il mero utilizzo della rete internet - essendo comunque necessario che l'offerta sia diretta ad un numero indeterminato di persone in quanto ove l'offerta sia destinata a persone determinate, sussiste la più lieve ipotesi di cui all'art. 600 ter comma 4 c.p., indipendentemente dall'uso o meno del mezzo telematico - ma occorre accertare quale tipo di connessione telematica sia utilizzata al momento della commissione del reato, in quanto, ove si accerti trattarsi di connessione aperta, sussiste il reato più grave di cui all'art. 600 ter comma 3 c.p., mentre, nell'ipotesi di connessione riservata, sussiste il reato più lieve di cui all'art. 600 ter comma 4 c.p. (Cass. n. 12372/03).

### IN SENSO CONTRARIO

• È configurabile il reato di cui all'art. 600 ter, comma 3, c.p., nel caso di soggetto il quale immetta nel sistema internet immagini oscene di minori, a nulla rilevando, una volta che il canale risulti accessibile ad un'indefinita pluralità di utenti, il fatto che, successivamente, la comunicazione avvenga solo con i soggetti presenti nell'area; sussiste, infatti, una presunta capacità dello strumento internet di raggiungere un numero indeterminato di persone. (Cass. n. 2421/00).

### SEGUE: CONFIGURABILITÀ - CONCETTO DI DIFFUSIONE

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter cod. pen. è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'a rea applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrati gli estremi della diffusione nell'inserimento di materiale pedopornografico all'interno del social network "Facebook"). (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 16340/15).

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter c.p. è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore (confermata la decisione del Giudice di merito, il quale aveva precisato le circostanze dalle quali poteva fondatamente trarsi il convincimento della disponibilità dell'imputato a mostrare il materiale in questione ad una pluralità indeterminata di soggetti, assumendo rilievo, sotto tale profilo, l'effettuazione di una videoripresa del rapporto orale che coinvolgeva la minore, la contestuale conservazione della videoripresa nella memoria di un telefono

cellulare, e la successiva sottoposizione alla visione de parte di terzi). (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 35295/16).

### RAPPORTO TRA REATI - ARTT. GOO TER E 600 QUATER C.P.

Mentre il reato di cui all'articolo 600-quater c.n. presuppone una detenzione fine a se stessa del materiale pedopornografico, la fattispecie di cui all'art, 600 ter. comma 1, n. 1, c.p. punisce la produzione di tale materiale a prescindere dalla finalità commerciale (si veda art. 600 ter, comma 2, c.p.) e presuppone una detenzione qualificata del materiale prodotto, in quanto non destinata ex se al mero soddisfacimento delle pulsioni sessuali dell'agente: ciò che si verifica non solo quando il materiale è inserito in un social network (quale, ad esempio, Facebook), per la potenzialità concreta di diffusione che ne consegue, ma anche quando tale inserimento è solo prospettato e minacciato al minore, involontario protagonista delle immagini, per indurlos soggiacere ai propri desideri sessuali, ponendogli come alternativa quella di vedersi pubblicate sulla rete le lmmagini pornografiche che lo ritraggono. (Artt. 600 ter. 600 quater c.p.). (Cass. n. 19112/16).

### SEGUE: RAPPORTI TRA REATI - ART. 600 QUATERC.P.

MAI fini dell'integrazione del reato di pomografia minorile, di cui al comma 1 dell'art. 600-ter c.p., è ne cessario che la condottadel soggetto agente abbia un consistenza tale da implicare il concreto periolo di diffusione del materiale pornografico prodotto; sicche esulano dell'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che le immagini pedopornografiche erano stare inviate tramite l'applicazione "WhatsApp" di un telefono cellulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell'imputato, quale strumento di persuasione e corruzione). (Artt. 600 ter, 600 quater c.p.) (Cass. n. 37835/17).

### CONTRA THE STORY OF THE PARTY O

o Anche la produzione ad uso personale di materiale pedopornografico – pur in mancanza di pericolo concreto di diffusione – integra la fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p perchè la stessa relazione, sia pure senza contatto fisico, tra adulto e minore di anni 18, contemplata dall'art. 600-ter c.p., è considerata come degradante e gravemente offensiva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano ed armonioso. (Art. 600 ter, 600 quater c.p.). (Cass., ord. 6 marzo 2018 n. 10167 – Cass. Sezioni Unite, ud. 31 maggio 2018).

### INDUZIONE ALLA PROSTITUZIONE

● Non integra il reato di induzione della prostituzione minorile la condotta di promessa o dazione di denaro altra utilità attraverso la quale si convinca un minore ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, dovendosi relegare il 'cliente' a semplice fruitore della prestazione. Infatti la condotta di induzione alla prostituzione minorile (sanzionata dall'art 600 bis c.p., comma 1), per essere penalmente rilevante, deve essere sganciata dall'occasione nella quale l'agente è parte del rapporto sessuale e oggettivamente rivolta ad operare sulla prostituzione esercitata nei confronti

diterzi: l'induzione del minore alla prostituzione prescinde dall'effettuazione diretta dell'atto sessuale con l'induttore e può riguardare soltanto chi determina. persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere non escludyamente con il persuasore ma con terzi, che possono consistere anche in una sola persona, a condizione però the questa non si identifichi nell'induttore Tale opzione interpretativa non compromette le esigenze di maggior tutela del minore rispetto all'adulto affermate anche i lvello sovranazionale, poiché la valenza persuasiva strutturalmente insita nel pagamento del minore per ottenere una prestazione sessuale diretta è già assorbita dal disvalore tipico del fatto descritto nell'art. 600 bis t.p., comma 2. L'induzione di cui allo stesso art. 600 bis. comma 1, è stata distinta dal legislatore dalla mera fruisone di una prestazione sessuale a pagainento in quanto equiparata a condotte di indubbia maggiore offenthità (reclutamento, sfruttamento, favoreggiamento, omanizzazione e gestione della prostituzione minorile) the ben giustificano - a fronte della collocazione sistematica delle due fattispecie all'interno del medesimo articolo - il diversissimo quadro edittale di pena. Tenuto conto che la fattispecie di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2, presuppone la necessaria correlazione causale fra la dazione o la promessa di danaro o di altra utilità ela prestazione sessuale del minore, deve essere altresì widenziato che la figura polivalente ed ubiquitaria del dente mero fruitore del sesso a pagamento che, come tale, contestualmente indurrebbe il minore alla prostituzione comporterebbe, di fatto, l'abrogazione implicitadello stesso art. 600 bis, comma 2. (Art. 600 bis c.p.). (ass. Sezioni Unite n. 431/13).

### CONTRA

Il delitto di cui all'art. 600-bis c.p. sussiste anche nel caso il cui l'autore del reato abbia indotto soggetti minorenni ad avere rapporti retribuiti non già con una pluralità indiscriminata di persone, ma solo con l'agente stesso: infatti l'interesse protetto dalla fattispecie differenza di quello tutelato nella l. n. 75 del 1958 in materia di sfruttamento della prostituzione - è il liben sviluppo psico-fisico del minore, il quale può essere messo a repentaglio da qualsiasi tipo di mercificazione del suo corpo. Per tale ragione il legislatore ha previsto in riferimento alla prostituzione minorile, nei commi 2 e3 della citata disposizione, la punibilità del "cliente", per la quale è sufficiente che il minore abbia ricevuto denaro od altra utilità economica in cambio di prestazioni di tipo sessuale. (Nel caso di specie, si trattava di un soggetto che, dopo avere svolto un'attività di convincimento volta a superare le inibizioni morali e ad influire sulle determinazioni di minori di anni quattordici per indurli al meretricio, aveva avuto con gli stessi rappord sessuali a pagamento). (Art. 600 bis c.p.). (Cass. n.

### CORRESPONSABILITÀ DEL MINORE

\*\*L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunique, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizlevole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre; proporzio-menente, la responsabilità dei danneggiante, in quanto vene a costituire un antecedente causale necessario

del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. (nella specie, la volontaria e consapevole realizzazione di un video pornografico da parte di una minore e la trasmissione dello stesso all'imputato aveva costituito volontaria esposizione al rischio della sua diffusione da parte della minore, con la consapevolezza di porsi in una situazione da cui conseguiva la probabilità che si producesse a proprio danno un evento pregiudizievole, e determinava una corresponsabilità nella verificazione del danno conseguente alla diffusione del video, sicché risultava corretta la decisione della Corte d'appello di ridurre il risarcimento alla luce del ruolo avuto dalla minore nella vicenda). (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 6119/16).

Art. 600 ter

### MATERIALE PORNOGRAFICO

• Ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'art. 600 ter c.p. non è necessario il pericolo né astratto né concreto della diffusione del materiale pedopornografico. Anche la produzione ad uso personale è reato, perché la stessa relazione, sia pure senza contatto fisico, tra adulto e minore di anni 18, contemplata nell'articolo de qua, è considerata come degradante e gravemente offensiva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano e armonioso. \* Cass. pen., sez. III, 6 marzo 201 8, n. 10167

6 Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile, di cui al primo comma dell'art, 600-ter cod, pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sicché esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che le immagini pedopornografiche erano state inviate tramite l'applicazione "WhatsApp" di un telefono cellulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell'imputato, quale strumento di persuasione e corruzione). \* Cass. pen., sez. III, 28 luglio 2017, n. 37835 (ud. 29 marzo 2017), D. C. [RV270906]

La modifica introdotta dall'art. 4, comma primo. lett. L), della legge 1 ottobre 2012, n. 172 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, approvata a Lanzarote il 25 ottobre 2007) al delitto di pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), ai sensi della quale per l'integrazione del reato non è necessaria una esibizione lasciva degli organi genitali di soggetti minori di anni diciotto, ma è sufficiente una qualunque rappresentazione degli stessi organi per scopi sessuali, è applicabile solo alle condotte commesse successivamente all'entrata in vigore del mutamento normativo. (Fattispecie relativa a detenzione di materiale pedopornografico consistente in foto di glutei ed organi genitali di bambini ritratti in spiaggia). \* Cass. pen., sez. III, 6 febbraio 2013, n. 5874 (c.c. 9 gennaio 2013), Liberati. [RV254420]

O La perdita accidentale di una "memor y card" per telefoni cellulari contenente materiale pedopornografico esclude la volontà del reo di consentire a terzi la fruizione dei "file" e, pertanto, non configura gli estremi della divulgazione prevista dell'art. 600 ter c.p., integrando unicamente gli elementi costitutivi della detenzione pu-